

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

La misura è disciplinata dall'articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013.

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle pertinenti norme comuni applicabili al FEASR e in particolare delle disposizioni normative contenute:

- nel Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013;
- nell'art. 13 del Reg. Delegato (UE) n.807 del 11 marzo 2014;
- nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 808 del 17 luglio 2014 recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1305/2013;
- nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 809 del 17 luglio 2014 recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1306/2013.

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce al rafforzamento delle produzioni di qualità tramite:

- l'adesione di nuovi produttori ai sistemi di qualità;
- la diffusione delle informazioni e la promozione dei prodotti tutelati nell'ambito dei sistemi di qualità, al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l'aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espanderne gli sbocchi di mercato.

La misura è importante in quanto può contribuire a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare e risulta particolarmente utile per soddisfare le esigenze di filiere specifiche, nell'ambito di una progettazione integrata nonché per contribuire al processo di consolidamento e di adeguamento del settore agro-alimentare.

Come emerge dalla SWOT il settore agroalimentare rappresenta una componente fondamentale delle esportazioni regionali. Secondo l'IRPET, nel 2012 si è registrata una dinamica delle esportazioni positiva sia della componente agricola (+6%) sia di quella più strettamente agroalimentare (+6,2%). Un particolare successo è rappresentato da due prodotti tipici: l'olio e il vino. Per entrambi c'è stata una crescita dell'export, rispettivamente del 7,6% e dell'8,1%. Inoltre l'industria agro-alimentare rappresenta una fonte di assorbimento della forza lavoro molto importante per la Regione. Infatti, con circa 15.200 addetti l'industria agro alimentare rappresenta circa l'1% di tutti gli occupati in regione.

Sempre dalla SWOT emerge che il sistema economico agroalimentare e forestale toscano rispetto ad altri sistemi produttivi ha dimostrato maggiore stabilità, anche durante la congiuntura economica negativa (il valore aggiunto dell'agricoltura è sceso di -5,92% mentre l'intera economia è scesa del -6,94% nel periodo 2008-2013). Si è registrata anche una ripresa dell'export agroalimentare, soprattutto nei settori

vitivinicolo e olivicolo che nell'anno 2012 hanno registrato una crescita rispettivamente del 7,6% e dell'8,1%.

Come emerge dalla SWOT, possiamo sottolineare la posizione di leadership e produzione di eccellenza nei mercati del vino (12% della produzione italiana di vini DOC e DOCG secondo l'Indagine sulla produzione di uva e di vino in Italia, 2007) e dell'olio contrassegnato da un marchio di qualità.

In riferimento al sistema di qualità biologico, dalla SWOT emerge il costante aumento del numero degli operatori biologici iscritti all'Elenco regionale, che nell'ultimo decennio è passato da circa 2900 a oltre 3800: ciò fa ipotizzare che tale andamento continui anche in futuro in ragione dell'aumento della richiesta di prodotti biologici da parte dei consumatori finali e quindi la promozione del sistema di qualità può influenzare positivamente tale trend. La SWOT registra inoltre una possibilità di ulteriore valorizzazione dei prodotti di qualità certificati (solo il 5% circa della SAU è interessata da produzioni biologiche e di questi circa un quarto sono costituiti da prati permanenti, pascoli e foraggere, mentre le produzioni con denominazione di origine interessano circa il 10% del totale).

Secondo i dati del Censimento 2010, le aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti DOP e/o IGP sono oltre 14.700, pari ad oltre il 20% delle aziende totali esistenti in Toscana (con un peso più che doppio di quello rilevato a livello nazionale, pari al 9,9%) e con una quota del 9,1% sul totale di aziende italiane con DOP e IGP. Secondo la rilevazione annuale ISTAT sugli operatori (produttori e trasformatori, escluso quelli del settore vino) con indicazione geografica, oltre ai produttori agricoli, nel 2011 risultano iscritti agli Albi degli Organismi di controllo delle DOP-IGP toscane 18 imprese nel settore della caseificazione e stagionatura dei formaggi, 167 imprese nel comparto delle carni fresche, 14 imprese di trasformazione nel settore degli ortofruttili e cereali, 353 frantoi olivari, 735 imprese di imbottigliamento, 46 imprese nel settore della trasformazione delle carni e 21 imprese di trasformazione negli altri comparti.

Dalla SWOT emerge una carenza di capacità di marketing e difficoltà nella ricerca di mercati alternativi (specialmente esteri) e quindi l'attivazione della misura può contribuire a colmare tale carenza.

Per contrastare la crescente standardizzazione del prodotto a scapito della qualità e tipicità a causa di una tendenza alla omologazione dei gusti a livello di domanda internazionale sono indispensabili campagne di promozione dei prodotti contrassegnati da un marchio di qualità.

La misura contribuisce, prioritariamente, al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

- 4 Migliorare la competitività e l'efficienza delle aziende nonché il livello qualitativo delle produzioni;
- 5 Ampliare la diversificazione delle attività svolte dalle aziende agricole;
- 6 Migliorare la competitività delle filiere agroalimentari e forestali e sviluppare l'aggregazione e l'integrazione.

La misura contribuisce alla seguente focus area:

3A: migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare migliorando la competitività delle aziende integrandole nelle filiere agroalimentari.

La sottomisura contribuisce alla focus area 3 A in quanto attraverso la promozione dei prodotti tutelati dai sistemi di qualità i produttori primari riescono ad integrarsi meglio nella filiera agroalimentare.

In particolare la misura mira a valorizzare le produzioni di qualità certificate promuovendo e comunicando i vantaggi di tali prodotti, vantaggi in termini di specifici metodi di produzione, elevati standard di benessere animale, metodi di coltivazione e trasformazione rispettosi dell'ambiente, al fine di incrementare il valore aggiunto e la presenza di tali prodotti sui mercati e quindi integrare e migliorare il ruolo dei produttori primari nella filiera.

La misura concorre anche al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Ambiente: in quanto l'adesione a sistemi di qualità quali il biologico comporta l'applicazione di metodi e pratiche colturali rispettose dell'ambiente.

Innovazione: in quanto la promozione dei sistemi di qualità e quindi un aumento della produzione di prodotti tutelati tramite i sistemi di qualità può favorire nelle imprese agricole l'introduzione di nuovi processi produttivi e/o di nuovi prodotti.

La misura contribuisce al raggiungimento della priorità Europa 2020 crescita sostenibile: promuovere una economia più efficace sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva

Con riferimento al Position Paper della Commissione la misura contribuisce alle priorità:

- sviluppare un ambiente imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese
- modelli imprenditoriali rivolti alle PMI nei settori agricoli, della pesca e rurali.

Con riferimento all'Accordo di partenariato la misura contribuisce al raggiungimento del seguente obiettivo tematico:

- Obiettivo 3: Competitività dei sistemi produttivi (Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura).

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. 3.1. Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

Sottomisura:

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è finalizzata a sostenere gli agricoltori che aderiscono per la prima volta ad un regime di qualità istituito a norma delle seguenti disposizioni:

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; elenco prodotti consultabile all'indirizzo:

<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>;

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (Parte II, titolo II, capo I, sezione 2); elenco prodotti consultabile nel registro istituito ai sensi dell'art.104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio: <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;

Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole (art. 1 lettera b, regime di qualità riconosciuto dallo Stato membro).

La specificità del prodotto finale appartenente ad un sistema di qualità LR 25/99 deriva dal processo produttivo.

Il prodotto deve essere ottenuto nel rispetto di disciplinari approvati dalla Regione.

Il sistema di qualità previsto dalla LR 25/99 prevede l'attività di controllo da parte di enti terzi i cui requisiti sono:

- essere accreditati da un organismo di accreditamento quali enti di certificazione di prodotto conformi alla norma EN 45011 per il settore agricolo alimentare.
- non praticare assistenza tecnica alle aziende né vendere prodotti o avere, in qualsiasi altra forma, rapporti di consulenza con l'azienda controllata (principio della "terzietà").
- avvalersi, nell'ambito della propria attività di controllo, di laboratori autorizzati dal ministero della salute ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997 n.156 o conformi e accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025.

Il sistema è aperto a tutti i produttori che rispettano i disciplinari di produzione approvati dalla Regione Toscana.

Il sistema prevede attività di autocontrollo al fine di:

- garantire la rintracciabilità di tutte le materie prime impiegate, dei mezzi tecnici adottati e del prodotto finito;
- assicurare la conformità ai disciplinari di produzione delle materie prime in ingresso attraverso piani di controllo verificabili e con le relative procedure applicative;
- assicurare la conformità del processo.

In riferimento alla notifica, si specifica che è stata fatta una notifica, ai sensi della Dir. 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, della delibera della Giunta regionale 11.01.2010, n.2 "L.R. n. 25/199 – Agricoltura Integrata. Il numero della notifica è 2009/0509/I – C20A.

Per quanto riguarda il collegamento con il sistema di produzione integrata nazionale si evidenzia che i disciplinari e le relative schede tecniche di difesa di cui alla L.R. n.25/99 sono conformi alle linee guida

nazionali come risulta dal parere rilasciato dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale in data 15 dicembre 2014.

La sottomisura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Ambiente: in quanto l'adesione a sistemi di qualità quali il biologico comporta l'applicazione di metodi e pratiche colturali rispettose dell'ambiente.

Innovazione: in quanto la promozione dei sistemi di qualità e quindi un aumento della produzione di prodotti tutelati tramite i sistemi di qualità può favorire nelle imprese agricole l'introduzione di nuovi processi produttivi e/o di nuovi prodotti.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Non pertinente.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori: per agricoltore si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese:

- a. costo per l'iscrizione al sistema di controllo (costo che viene sostenuto una sola volta, al momento di ammissione nel sistema di controllo);
- b. costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione (è la quota annua di permanenza nel sistema di controllo);
- c. costo per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (è il costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- d. costo per le analisi richieste formalmente dall'organismo di controllo;
- e. costo per le verifiche ispettive aggiuntive (solo se a carico dei beneficiari).

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno può essere concesso per un periodo massimo di cinque anni nel corso del periodo di programmazione.

Per beneficiare del sostegno previsto dalla sottomisura, gli agricoltori devono partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili. Per "prima partecipazione ai regimi di qualità ammissibili" si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema di qualità sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di aiuto da parte del singolo beneficiario.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CED - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CED - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni. In particolare i criteri di selezione sono definiti tenuto conto dei seguenti principi:

- Tipologia delle certificazioni di qualità.

Questo tipo di operazione viene attivata nell'ambito della "Progettazione integrata"; i criteri di selezione tengono conto del suddetto principio.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione è fissata al 100% della spesa ammissibile.

Il massimale di contribuzione è pari a 3.000 euro annui.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Dalla valutazione ex ante basata sui controlli effettuati nel precedente periodo di programmazione e

dall'analisi della sottomisura 3.1 emergono i seguenti rischi:

- R3 : Sistemi di controllo e adeguati controlli

Tale rischio, che sposta l'individuazione degli errori solo nella fase finale del procedimento (prima del pagamento) e quindi all'esecuzione effettiva degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno. Un rischio particolare deriva dalla validità e conformità del regime di qualità per il quale si chiede il sostegno e dalla effettiva prima adesione al sistema di qualità dopo la presentazione della domanda di aiuto da parte del singolo beneficiario.

- R7 : Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

- R8 : sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

- R3 : Sistemi di controllo e adeguati controlli

Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione, che facilitano l'individuazione dei costi ammissibili e permettono collegamenti a banche dati certificate per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Utilizzo di fac-simile di atti di assegnazione che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

Accertamento dell'esistenza del regime di qualità, anche attraverso la verifica dei registri ed elenchi dove previsti.

- R7 : Selezione dei beneficiari

Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria ed evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi.

- R8 : Sistemi informatici

Per mitigare i rischi evidenziati si ricorrerà a:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare

- utilizzazione nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate

- inserimento nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie di avvisi in merito a probabili errori di compilazione.

Inoltre è istituito presso l'Autorità di gestione un Gruppo di coordinamento che coinvolge i rappresentanti di tutti i soggetti addetti alla gestione del procedimento e affronta tematiche comuni inerenti l'attuazione del PSR.

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene effettuato tramite la seguente tipologia di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che di pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili sono quelli istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; elenco prodotti consultabile all'indirizzo:
<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>;

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (Parte II, titolo II, capo I, sezione 2); elenco prodotti consultabile nel registro istituito ai sensi dell'art.104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio: <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;

Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole (art. 1 lettera b, regime di qualità riconosciuto dallo Stato membro).

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Non pertinente.

8.2.3.3.2. 3.2. Attività di informazione e promozione

Sottomisura:

3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è finalizzata a sostenere le associazioni di agricoltori che svolgono attività di informazione e promozione relative a prodotti rientranti in un regime di qualità di cui alla sottomisura 3.1, istituiti a norma delle seguenti disposizioni:

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; elenco prodotti consultabile all'indirizzo:
<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>;

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (Parte II, titolo II, capo I, sezione 2); elenco prodotti consultabile nel registro istituito ai sensi dell'art.104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio: <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;

Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole (art. 1 lettera b, regime di qualità riconosciuto dallo Stato membro).

La sottomisura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Ambiente: in quanto l'adesione a sistemi di qualità quali il biologico comporta l'applicazione di metodi e pratiche colturali rispettose dell'ambiente.

Innovazione: in quanto la promozione dei sistemi di qualità e quindi un aumento della produzione di prodotti tutelati tramite i sistemi di qualità può favorire nelle imprese agricole l'introduzione di nuovi processi produttivi e/o di nuovi prodotti.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

L'intervento è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (CE) n. 3/2008 del consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi. Per le azioni nei paesi terzi il problema della demarcazione non sussiste in quanto la sottomisura 3.2 prevede solo azioni nel mercato interno. Per le azioni nel mercato interno non sono ammissibili al sostegno le attività di informazione e promozione sovvenzionate nell'ambito del Reg. (CE) n. 3/2008. L'autorità che gestisce la misura si accerta che i giustificativi di spesa prodotti non siano stati utilizzati per accedere agli aiuti previsti dal Reg. n. 3/2008.

Reg. (UE) n. 1308/2013 ai fini della demarcazione con OCM dei prodotti agricoli:

in riferimento all'OCM ortofrutta le organizzazioni di produttori con un programma operativo approvato, le loro filiali e i loro soci diretti o indiretti sono esclusi dalla presente sottomisura;

in riferimento all'OCM settore vitivinicolo il MIPAAF non ha attivato la misura di promozione rivolta al mercato interno, quindi è attivata solo quella per i paesi terzi e pertanto il problema della demarcazione non sussiste.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Associazioni di produttori ossia organizzazioni di qualsiasi forma giuridica che raggruppano più operatori partecipanti attivamente ad uno dei sistemi di qualità alimentare elencati al paragrafo "Descrizione dell'operazione".

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Il sostegno è concesso per le seguenti tipologie di interventi:

- Organizzazione e partecipazione a fiere
- Attività informativa e di comunicazione
- Attività di comunicazione presso punti vendita
- Attività pubblicitarie attraverso canali della comunicazione
- Spese generali ammesse nel limite del 6% dell'investimento complessivo

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 "De minimis extragricolo" quando il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE.

Il sostegno è concesso esclusivamente per le attività di informazione, promozione e pubblicitarie sul mercato interno.

Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.

Sono ammissibili le tipologie di azioni volte ad indurre i consumatori ad acquistare i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità di cui ai sistemi di qualità elencati al precedente punto 4, inoltre le azioni sovvenzionabili devono porre l'attenzione sulle caratteristiche o vantaggi dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i metodi di produzione specifici, il benessere degli animali ed il rispetto dell'ambiente derivanti dai sistema di qualità in questione.

Le azioni ammissibili non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel sistema di qualità istituito dal titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dalla sezione I bis del capo I del titolo II della parte II del regolamento (CE) 1234/2007 per i vini.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di elegibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CED - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CED - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159).

Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni. In particolare i criteri di selezione sono definiti tenuto conto dei seguenti principi:

- Tipologia di certificazioni di qualità.

Questo tipo di operazione viene attivata nell'ambito della "Progettazione integrata"; i criteri di selezione tengono conto del suddetto principio.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione è fissata al 70% per tutte le tipologie di interventi, incluse le spese generali.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Dalla valutazione ex ante basata sui controlli effettuati nel precedente periodo di programmazione e dall'analisi della sottomisura 3.2 emergono i seguenti rischi:

- R2 : ragionevolezza dei costi

Il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzari di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo.

- R3 : Sistemi di controllo e adeguati controlli

Tale rischio, che sposta l'individuazione degli errori solo nella fase finale del procedimento (prima del pagamento) e quindi all'esecuzione effettiva degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno. Un rischio particolare deriva dalla validità e conformità del regime di qualità per il quale si chiede il sostegno. Realizzazione di attività a sostegno di marchi commerciali.

- R7 : Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

- R8 : sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

- R9 : Le domande di pagamento

Rischi in merito sono collegati a:

- difficoltà di realizzazione dell'investimento in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative, alle variazioni di mercato e agli imprevisti.

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

- R2 : ragionevolezza dei costi

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento a:

Acquisizione di più offerte (preventivi) per tutte le spese previste dal progetto di promozione.

- R3 : Sistemi di controllo e adeguati controlli

Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione, che facilitano l'individuazione dei costi ammissibili e permettono collegamenti a banche dati certificate per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Utilizzo di fac-simile di atti di assegnazione che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

Accertamento dell'esistenza del regime di qualità, anche attraverso la verifica dei registri ed elenchi dove previsti.

Per i marchi commerciali: i beneficiari sono tenuti a trasmettere le bozze del materiale promo – promozionale prima della sua realizzazione definitiva.

- R7 : Selezione dei beneficiari

Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria e evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi.

- R8 : sistemi informatici

Per mitigare i rischi evidenziati si ricorrerà:

- alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare

- alla utilizzazione nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate

- all'inserimento nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie di avvisi in merito a probabili errori di compilazione.

Inoltre è istituito presso l'Autorità di gestione un Gruppo di coordinamento che coinvolge i rappresentanti di tutti i soggetti addetti alla gestione del procedimento e affronta tematiche comuni inerenti l'attuazione del PSR.

- R9 : Le domande di pagamento

E' prevista la predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene effettuato tramite la seguente tipologia di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili sono quelli istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; elenco prodotti consultabile all'indirizzo:
<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>;

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei

prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (Parte II, titolo II, capo I, sezione 2); elenco prodotti consultabile nel registro istituito ai sensi dell'art.104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio: <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;

Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole (art. 1 lettera b, regime di qualità riconosciuto dallo Stato membro).

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Non pertinente.

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Già descritta a livello di sottomisura.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Già descritta a livello di sottomisura.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Già descritta a livello di sottomisura.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.6. *Informazioni specifiche della misura*

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Non pertinente.

8.2.3.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non pertinente.